

dossier

XIX Legislatura

gennaio 2024

Schema di decreto legislativo
recante istituzione dell'Autorità
Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilità

Atto del Governo n. 101



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 111



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 152

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-7.....	- 4 -
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.....	- 4 -

Atto n.	101
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Riferimento normativo:	articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, «Delega al Governo in materia di disabilità» (vedi *infra*).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

La legge delega: contenuti e profili finanziari

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge delega sulla disabilità, i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in taluni ambiti fra i quali (lettera f)) l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il successivo articolo 2, comma 2, lettera f), specifica i principi e criteri direttivi riferiti all'istituzione del Garante.¹

¹ I principi e criteri direttivi sono riportati di seguito: 1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità; 2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: 2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato; 2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza; 2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate; 2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in

Per quanto riguarda i profili finanziari, l'articolo 3 della legge delega ha disposto quanto segue:

- ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega si provvede:

- a) con le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità²;
- b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della delega;
- c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità (comma 1);

- le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3);

- gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-7

Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Le norme istituiscono³ l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», di seguito denominata «Garante», con poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante opera in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale sono stabilite, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione tra il Garante e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

collaborazione con le amministrazioni competenti per materia; 2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

² Precedentemente denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza".

³ Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali.

Il Garante ha sede in Roma (articolo 1).

Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti.

La norma fissa i requisiti per la nomina a componente del Garante, i requisiti di incompatibilità, le modalità di nomina⁴ e la durata del mandato, le garanzie di inamovibilità e di assenza di vincolo di mandato e le modalità di sostituzione (articolo 2).

In particolare:

- all'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni⁵. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato (articolo 2, comma 4);

- al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (articolo 2, comma 10);

- al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento interno del Garante e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (la relazione tecnica specifica che tale somma è pari a 30.000 euro annui a decorrere dal 2025) (articolo 2, comma 11).

Per lo svolgimento dei compiti del Garante l'articolo 3 istituisce l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

⁴ Il presidente e i componenti del Garante sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

⁵ Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

La dotazione organica dell'Ufficio del Garante, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da:

- una unità dirigenziale di livello generale;
- una unità dirigenziale di livello non generale;
- venti unità di personale non dirigenziale di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B.

L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso (articolo 3, comma 3).

L'Ufficio del Garante può avvalersi anche:

- nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 3, comma 4);
- di esperti, fino ad un massimo di otto⁶. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui (articolo 3, comma 5).

Viene poi prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni sull'Ufficio del Garante, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ai cui sensi, si rammenta, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta), composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non

⁶ Si tratta di esperti di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.

dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluirci su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica (articolo 3, comma 6).

Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti. L'articolo 4 enumera le funzioni del Garante.

In particolare, il Garante:

- a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
- c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- d) raccoglie le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, nonché dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità;
- e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di omissione, silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento;
- g) formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;

l) assicura⁷ la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;

m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;

n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante quali esperti o consulenti a titolo gratuito;

o) effettua le visite negli istituti penitenziari⁸ (l'articolo 8, in tal senso, apporta una modificazione di coordinamento alla disciplina dell'ordinamento penitenziario).

p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;

r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il Garante assicura la consultazione, almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Il Garante si coordina anche con il Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni.

Ai sensi dell'articolo 5, il Garante valuta le segnalazioni ricevute⁹ e verifica l'esistenza di discriminazioni, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza.

In particolare, il Garante, a seconda dei casi:

- nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti

⁷ In coerenza con l'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

⁸ Ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, legge sull'ordinamento penitenziario.

⁹ Ricevute da pubbliche amministrazioni, dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, nonché da singoli cittadini, dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi, emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all'autotutela amministrativa entro novanta giorni (articolo 5, comma 2, primo periodo);

- nelle ipotesi in cui non è attuabile una misura di sistema, anche se prevista per le persone con disabilità, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria propone un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina legislativa nazionale. Ai fini della predisposizione della proposta, fra più misure ugualmente efficaci, il Garante opta per il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza (articolo 5, comma 2, secondo periodo).

Si rammenta che ai sensi della predetta Convenzione (cui l'Italia aderisce) per "accomodamento ragionevole" (*reasonable accommodation*) si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

- quando si tratta di eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, di barriere sensoriali e di ogni altra barriera che pone limiti alle persone con disabilità, può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento (articolo 5, comma 3);

- nei casi di urgenza può proporre l'adozione di misure provvisorie alle amministrazioni competenti (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 consente al Garante di ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proposte prospettate nell'ambito del proprio parere, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità. La disposizione disciplina sia le circostanze in cui le amministrazioni interessate facciano seguire un silenzio alle proposte avanzate dal Garante sia i casi in cui vi sia una adesione alle proposte stesse viziata da nullità.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità¹⁰ (articolo 7, comma 1).

¹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Salvo quanto disposto dal comma 1, sopra menzionato, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7, comma 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 7, comma 3).

La relazione tecnica afferma che l'impianto generale dello schema di decreto è volto a istituire un organismo indipendente di garanzia secondo la disciplina pattizia internazionale e per lo più omogeneo, quanto a struttura e competenze, con simili Autorità garanti già operanti nell'ordinamento italiano.

In considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto legislativo, la presente relazione tecnica è stata predisposta assumendo l'avvio delle attività del Garante a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A partire da tale data sono stati, quindi, stimati gli oneri per i tre componenti del collegio, per un dirigente non generale, per otto unità di personale in comando da altre amministrazioni (di cui 5 unità di categoria A e 3 unità di categoria B) e per otto esperti.

In considerazione dei tempi tecnici legati al reclutamento delle ulteriori unità di personale rispetto al primo contingente di 8 unità di cui si avvarrà il Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 5, si è stimato che la loro assunzione non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2026; a decorrere da tale data sono stati, pertanto, stimati i relativi oneri.

L'onere complessivo del personale è, quindi, calcolato a regime soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

All'articolo 2, comma 10, è riconosciuta, per il presidente e per gli altri due componenti del collegio, un'indennità di funzione. In particolare, la disposizione prevede che al Presidente venga attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e che ai Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Pertanto, il costo complessivo dei tre componenti del collegio, comprensivo di tutti gli oneri connessi, a decorrere dal 2026 è stimato per un importo pari ad euro 520.000 annui.

L'articolo 2 comma 11, stabilisce che al presidente e agli altri componenti del collegio compete il rimborso delle spese documentate e sostenute in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento che sarà predisposto successivamente. Per la quantificazione delle spese in esame, si è fatto riferimento a quanto speso e documentato dal Ministro per le disabilità per lo svolgimento dei propri compiti

istituzionali che si attesta su una spesa media di euro 2500/mese. Pertanto, si stima che le spese possano essere ricomprese nel limite massimo complessivo di euro 30.000,00 annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, si precisa, quindi, che il rimborso spese come dianzi quantificato si riferisce alle spese sostenute da tutti e tre i componenti del Garante.

Con riferimento agli oneri del personale, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, la dotazione organica del Garante è fissata nel limite massimo di venti unità, 10 di categoria A e 10 di categoria B, anche appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza oltre a una unità di personale dirigenziale di prima fascia ed una unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Al personale che presta servizio presso il Garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dai predetti commi si precisa quanto segue:

- al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri
- al dirigente di seconda fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima;
- in relazione al personale non dirigenziale, per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse, il trattamento economico accessorio è a carico del Garante.

Nella tabella viene riportato il totale dei costi annui per il funzionamento del Garante, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del 2026:

AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA'											
COSTO ANNUO LORDO - STRUTTURA A REGIME											
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE											
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.											
	1	150.715,90				49.284,10	200.000,00	200.000,00			
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE											
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Al Componente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.											
	2	120.572,72				39.427,28	160.000,00	320.000,00			
DIRIGENTE I FASCIA (*)											
	Unità	Stipendio **13	Ributazione di posizione fissa	Ributazione posizione variabile	Ributazione di risultato (*)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contributivo CCNL 2019-2021 3,78%	INC 2022 lordo stato **13	Costo complessivo annuo lordo
Al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della PCM.											
	1	57.892,87	37.593,20	59.500,00	30.300,00	185.286,07	69.301,75	254.677,82	9.626,82	490,62	264.705,27
(*) La ributazione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'addebi ovrato e della quantificazione dei fondi per la ributazione di posizione e il risultato dei dirigenti di Fascia della Presidenza.											
DIRIGENTE II FASCIA (*)											
	Unità	Stipendio **13	Ributazione di posizione fissa	Ributazione posizione variabile	Ributazione di risultato (**)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contributivo CCNL 2019-2021 3,78%	INC 2022 lordo stato **13	Costo complessivo annuo lordo
Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di I fascia della PCM - fascia massima.											
	1	45.290,77	12.649,81	32.116,85	17.300,00	107.527,23	40.286,31	147.813,54	5.567,35	313,20	153.714,09
(**) La ributazione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'addebi ovrato e della quantificazione dei fondi per la ributazione di posizione e il risultato dei dirigenti di I fascia della Presidenza.											
CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*)											
PERSONALE AREE FUNZIONALI - TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO											
	Unità	Stipendio **12	Indennità di anzianità	13° mensilità	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Totale unitario con oneri	incremento contributivo CCNL 2019-2021 3,78%	INC 2022 lordo stato **13	Costo unitario lordo stato con INC e incr cont.	Costo complessivo relativo al periodo
Cat. A - pos. ac. F1											
	10	29.536,96	7.682,04		2.461,58	36.680,60	15.230,18	54.912,78	2.075,70	221,45	57.269,94
Cat. B - pos. ac. F3											
	10	24.478,03	6.285,24		2.039,84	32.803,11	12.599,83	45.382,94	1.715,85	183,49	47.292,28
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO											
	Unità	Aliquota oneri lordi a carico	Ore straordinario periodo (10 ore mensili)	Costo straordinario al dipendente (rateale)	F.I.P. importi a.l. comprensivi degli oneri (**)	Costo unitario con oneri	incremento contributivo CCNL 2019-2021 3,78%	Costo unitario lordo stato con incr cont.	Costo complessivo annuo lordo		
categ. A - pos. ac. F1											
	10	18,62	120	2.965,05		21.298,00		24.263,05	817,14	25.180,19	251.801,82
Cat. B - pos. ac. F3											
	10	15,43	120	2.457,07		21.298,00		23.755,07	807,94	24.663,01	245.530,15
(**) Il trattamento economico accessorio è stato stanziato a partire dalle risorse certe e stabili del F.I.P. relative all'anno 2021 certificate dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo.											
Consulenti e Esperti											
	Unità	Compensazione complessiva annuo lordo				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo complessivo con oneri	Costo complessivo annuo lordo			
Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00.											
	6	150.000,00				49.050,00	199.050,00	199.050,00			
								Costo complessivo annuo lordo	2.680.923,62		
(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono aggiornati al CCNL 2019/2019.											

Il comma 5 prevede che il garante possa avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, prevedendo, nei limiti delle risorse disponibili, la corresponsione, per ciascun esperto, di un compenso non superiore a 25.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di spesa annua pari a 200.000,00 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Consulenti ed esperti	
Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00. Costo complessivo annuo lordo per 8 unità	
Compenso complessivo annuo netto	€ 150.000,00
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 49.050,00
Costo complessivo con oneri	€ 199.050,00 arrotondato a 200.000,00

Infine, il comma 6 prevede che, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a 9 unità in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo, di cui 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale (di cui 5 appartenente alla categoria A e 3 appartenente alla categoria B). Di seguito la tabella del costo complessivo della struttura per l'anno 2025:

AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA'										
COSTO ANNUO LORDO - CONTINGENTE PROVVISORIO										
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE										
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo		
Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	1				150.715,00	49.284,10	200.000,00	200.000,00		
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE										
	Unità	Indennità				oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo lordo		
Al Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 150.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.	2				120.572,72	39.427,28	160.000,00	320.000,00		
DIRIGENTE II FASCIA (*)										
Scelto tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse.										
	Unità	Stipendio e versamenti contributivi	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	Costo complessivo annuo lordo
Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia normale.	1		12.849,81	32.116,65	17.300,00	62.266,46	22.915,23	85.181,69	3.219,87	88.401,56
(*) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza.										
CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*)										
di cui 5 unità appartenenti alla categoria A e 3 unità appartenenti alla categoria B, scelti tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse.										
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO										
	Unità	Aliquota oraria lorda standard	Ore straordinario periodo (10 ore mensili)	Costo straordinario a.l. dipendente compresi oneri	F.I.P. (impeti a.l. comprensivi degli oneri (2))	Costo unitario con oneri	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78%	Costo unitario con inc. Contributiva	Costo complessivo annuo lordo	
cat. A - pos. ac.F4	5	21,62	120	3.442,77		21.298,00	24.740,77	935,20	25.675,97	
cat. B - pos. ac.F8	3	18,40	120	2.936,57		21.298,00	24.237,57	916,18	25.153,75	
(*) Il costo del trattamento economico accessorio è stato stimato a partire dalle risorse certe e stabili del F.I.P. relativo all'anno 2021, certificato dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo.										
Costo complessivo annuo lordo								812.242,65		
(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non sono aggiornati al CCNL 2019/2021										

Oltre agli oneri del personale come sopra indicati, sono quantificate le voci di spesa funzionali e strumentali all'Ufficio del Garante, così distribuite:

Voce di spesa	Onere 2025	Onere dal 2026
Locazione immobile (euro 300 x 800 mq) (*)	€ 240.000	€ 240.000 annui
Mobili, arredi e attrezzature (<i>una tantum</i>)	€ 150.000	
Oneri accessori, manutenzione ordinaria, custodia	€ 200.000	€ 200.000 annui
Spese generali di funzionamento (<i>acquisto stampa e pubblicazioni, spese di cancelleria, postali, telefoniche e altre utenze</i>)	€ 50.000	€ 50.000 annui
Totale	€ 640.000	€ 490.000

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si evidenzia il dettaglio degli oneri per singolo articolo dello schema di decreto:

Articolo	Voce di spesa	Onere 2025	Onere dal 2026
Articolo 1, comma 3	Servizi strumentali dell'ufficio	€ 640.000	€ 490.000
Articolo 2, comma 10	Trattamento economico presidente e componenti del collegio	€ 520.000	€ 520.000
Articolo 2, comma 11	Rimborso spese per attività istituzionali	€ 30.000	€ 30.000
Articolo 3, commi 2 e 3	Trattamento economico Dirigenti di I e II fascia e 20 unità di personale non dirigenziale		€ 1.961.773,63
Articolo 3, comma 5	Compenso Esperti	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Articolo 3, comma 6	Primo contingente di personale in comando 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale	€ 292.242,66	
Totale		€ 1.682.242,66 arrotondato a 1.683.000,00	€ 3.201.773,63 arrotondato a € 3.202.000,00

Tanto detto, in ordine alla quantificazione degli oneri, va precisato che l'articolo 1, comma 330, della legge 160/2019 ha previsto che: "Al fine di dare attuazione a interventi in

materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.»

L'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021 ha previsto che “Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.”

Agli oneri sopra evidenziati, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021 relative al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (capitolo 3088- Missione/Programma 33.1, unità di voto 23.1) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che lo schema di decreto in esame, istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (di seguito: “Garante”), dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 227 del 2021, «Delega al Governo in materia di disabilità».

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge delega, i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in taluni ambiti, fra i quali è appunto prevista l'istituzione del Garante.

L'articolo 3 della legge delega ha disposto che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega si sarebbe provveduto: a) con le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della delega; c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità e che le amministrazioni competenti avrebbero provveduto agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della delega con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme istituiscono il «Garante», organo collegiale composto dal presidente e da due componenti; attribuiscono al Presidente e ai componenti specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'Amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Esse istituiscono altresì l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco), nonché di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessivo annuo.

Viene poi prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai cui sensi il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza.

Su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali:

- proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa;
- proporre alle amministrazioni pubbliche un "accomodamento ragionevole".

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Secondo lo schema di decreto in esame, ai fini della predisposizione della

proposta, fra più misure ugualmente efficaci, il Garante opta per il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza;

- proporre alle amministrazioni competenti un cronoprogramma per rimuovere le barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, le barriere sensoriali e ogni altra barriera che pone limiti alle persone con disabilità;
- proporre alle amministrazioni competenti, nei casi di urgenza, l'adozione di misure provvisorie;
- ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle suddette proposte.

Gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Secondo la relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante (articoli 1 e 2) e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante (articolo 3). Dalle altre disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, per quanto riguarda le indennità del presidente e dei componenti del Garante, si rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Si rileva tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante, e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024.

Per quanto riguarda i rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non si formulano osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione (quali ad esempio militari e docenti) per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non si formulano osservazioni. Tuttavia, si rileva che in più punti lo schema di decreto prevede la possibilità dell'istituto del fuori ruolo (per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6): solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze.

Si rammenta che, da ultimo, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 133 del 2023 ("Immigrazione", C 1458, che nel testo iniziale non prevedeva codesta clausola speciale di indisponibilità), la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 15 novembre 2023) nel proprio parere ha posto la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di inserire il seguente periodo: "All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario." Il parere è stato approvato, concorde la rappresentante del Governo, e la condizione è stata recepita dalla Commissione di merito.

Si osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non (come invece disposto dalla norma) in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo si ravvisa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

Ancora, si osserva che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né – in alternativa – indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi: sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi.

In merito agli altri costi dell'Ufficio (ubicato, si rammenta, a Roma), la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo.

Si rileva che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa (oneri del personale) dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito sarebbe pertanto necessario acquisire tali elementi dal Governo.

In via più generale, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame non ascrive effetti onerosi alle attività delle altre pubbliche amministrazioni cui il Garante può formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità: a tali attività, semmai, si applicherebbe la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7, comma 2. Ciò presuppone che le amministrazioni destinatarie dei provvedimenti del Garante (scuole, musei, uffici ecc.) possano darvi seguito solo al sussistere di adeguate disponibilità di bilancio, ossia di risorse che, per regola generale, dovrebbero essere state stanziare sulla base del criterio della legislazione vigente e cioè sulla base di adempimenti già considerati obbligatori, oppure rimodulando le disponibilità medesime a detrimento di altre attività già previste a legislazione vigente. Così, ad esempio, per quanto riguarda le proposte di "accomodamento ragionevole", si evidenzia che la legge n. 18 del 2009, avente ad oggetto la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha introdotto detto istituto nell'ordinamento nazionale, è assistita anch'essa da una generale clausola di invarianza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno

2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020¹¹ e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità".

Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024¹², reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega¹³, appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Si rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹¹ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

¹² Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 303 del 30 dicembre 2023.

¹³ L'articolo 3, comma 1, della legge 22 novembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" prevede, infatti, che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della medesima legge, si provveda: *a)* con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; *b)* con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento; *c)* mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.